

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE E RILASCIO DELL'ISEE UNIVERSITÀ PARIFICATO
DEGLI STUDENTI STRANIERI DELL'ERSU DI SASSARI AVENTI REDDITI E/O PATRIMONI ALL'ESTERO PER NUCLEI
FAMILIARI NON RESIDENTI IN ITALIA**

TRA

L'Arch. Libero Meloni, nato a Buddusò il 19/11/1962 Codice Fiscale MLNLBR62S19B246X nella sua qualità di Direttore Generale dell'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario (di seguito denominato più brevemente E.R.S.U.), domiciliato per la carica in Sassari, Via Coppino n. 18 (Partita IVA n. 01047520901, Codice Fiscale n. 80000880908)

E

il Centro di Assistenza Fiscale _____ (di seguito denominato CAF)

Premesso che:

- l'Ersu nell'ambito delle proprie finalità istituzionali bandisce annualmente concorsi pubblici per l'assegnazione di borse di studio e servizi abitativi che prevedono il possesso, da parte dei candidati, tra gli altri, del requisito relativo alle condizioni economico-patrimoniali;
- l'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, prevede che le condizioni economiche degli studenti universitari sono individuate sulla base dell'ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013. In particolare, per gli studenti stranieri il cui nucleo familiare risieda, percepisca redditi e/o possieda patrimoni all'estero, l'Ente, nelle more di ulteriori disposizioni ministeriali, adotterà l'ISEE parificato che tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale estera.

Le condizioni economiche sono accertate mediante ISEE Università parificato, nello specifico per:

- lo studente straniero non residente in Italia;
- lo studente straniero residente in Italia, non autonomo e con familiari residenti all'estero;
- il "Protocollo d'Intesa finalizzato ad agevolare la definizione delle modalità di svolgimento del servizio di assistenza agli studenti nella compilazione e nella presentazione della DSU ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario" (allegato), sottoscritto in data 03/06/2015 tra la Consulta Nazionale dei CAF e l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) stabilisce che i CAF aderenti, direttamente o attraverso le Società di servizio con questi convenzionate, erogano assistenza nella compilazione e raccolta delle DSU ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario per lo studente straniero

Vista la DDG n. 120 del 21/11/2023 con oggetto: "Delibera CdA n. 38/22 del 20/07/202: Approvazione schema di convenzione per l'attività di assistenza alla compilazione e rilascio dell'ISEE università parificato agli studenti stranieri dell'ERSU di Sassari aventi redditi e/o patrimoni all'estero per nuclei familiari non residenti in Italia. Annualità 2023/2024"

Considerato che con DDSA n. 768 del 21/11/2023 è stata approvata la manifestazione di interesse per la stipula di una convenzione con i centri di assistenza fiscale (CAF) - aderenti alla consulta nazionale dei CAAF in esecuzione del protocollo di intesa tra ANDISU e consulta nazionale dei CAAF del 03 giugno 2015 - per la redazione dell'ISEE Università parificato

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1: Oggetto della Convenzione

Oggetto della Convenzione sono le attività di cui alla lettera B del "Protocollo d'Intesa finalizzate ad agevolare la definizione delle modalità di svolgimento del servizio di assistenza agli studenti stranieri dell'Università di Sassari, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di musica, Istituto di Scienze religiose di Tempio Pausania, nella compilazione e nella presentazione della DSU ai fini del calcolo dell'ISEE parificato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Articolo 2: Modalità di svolgimento dell'attività

Il CAF svolgerà le attività nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con proprie attrezzature.

Le attività si svolgeranno presso le sedi comunicate all'Ersu. Il CAF fornisce l'elenco dei propri centri regionali abilitati all'assistenza e al rilascio dell'ISEE parificato presso cui gli studenti si potranno recare.

Il CAF dovrà trasmettere all'Ersu una informativa destinata agli studenti, contenente le sedi e gli orari di apertura per l'erogazione del servizio e i documenti che sono richiesti agli studenti. Tale informativa deve essere redatta in lingua italiana e in lingua inglese.

Sarà cura dell'Ersu pubblicizzare l'informativa tra gli studenti universitari, senza che ciò impedisca al CAF di fare lo stesso con propri mezzi.

Il CAF sarà responsabile della correttezza delle attestazioni ISEE parificato rilasciate.

Articolo 3: Durata e Compenso

Le attività hanno inizio dalla data di stipula della presente convenzione per una durata annuale con facoltà di rinnovo alle medesime condizioni.

Nel periodo di vigenza, per ciascun ISEE parificato prodotto e fino ad un massimo di n. 100 attestazioni, l'Ersu riconoscerà al CAF l'importo di € 9,00, oltre IVA, per un totale complessivo massimo di € 2.000,00.

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, a saldo, alla scadenza della presente convenzione, dietro presentazione di fattura informatica.

Il CAF non potrà, in alcun caso, richiedere allo studente compensi o prestazioni di qualsiasi natura per l'attività svolta in forza della convenzione, pena la risoluzione immediata della stessa e il risarcimento degli eventuali danni.

Articolo 4: Copertura assicurativa

Il CAF garantisce tramite polizza assicurativa eventuali danni cagionati agli utenti che si avvalgono dei servizi di cui alla presente convenzione.

Articolo 5: Contestazioni e risoluzione della convenzione

In caso di accertato mancato rispetto di quanto previsto dalla Convenzione, l'Amministrazione inviterà il CAF a fornire entro 10 giorni le proprie giustificazioni. Qualora non dovessero essere forniti elementi idonei a giustificare le inadempienze o i disservizi contestati, verrà applicata sul compenso finale da corrispondere al CAF una penale pari al 10% dell'importo dovuto.

In caso di accertate e gravi inadempienze alla normativa vigente, l'Amministrazione risolverà di diritto la convenzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite.

La risoluzione di diritto avverrà anche in caso di due contestazioni danti luogo all'applicazione di penali.

Articolo 6: Riservatezza dei dati

Il CAF è responsabile dei dati trattati nello svolgimento dell'attività.

Ogni infrazione alle regole del trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) sarà punita ai sensi della vigente normativa.

Articolo 8: Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, salvo l'impegno delle parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

FIRME